



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.gallotta-assicurazioni.com e gallotta-assicurazioni.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis*, è stata segnalata all'IVASS l'esistenza del sito *internet* www.gallotta-assicurazioni.com attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e in *home page* indica il riferimento a *omissis*, soggetto non presente nel RUI e nel Registro delle imprese;
- c) il sito non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) nel RUI sono state individuate due ricorrenze: *omissis* (n. iscrizione *omissis*) e *omissis* (n. iscrizione *omissis*), a cui potenzialmente poteva essere riconducibile il sito;
- e) con nota *omissis* l'IVASS ha, quindi, chiesto all'intermediario *omissis* (n. iscrizione nel RUI *omissis*) con cui *omissis* ha un rapporto di collaborazione, trasmettendo la comunicazione anche a quest'ultimo, di riconoscere/disconoscere la titolarità del dominio *internet* gallotta-assicurazioni.com, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;
- f) in data *omissis*, l'intermediario ha risposto di aver contattato il collaboratore e che quest'ultimo aveva dichiarato la propria estraneità al sito *omissis*;
- g) in data *omissis*, l'IVASS ha richiesto a *omissis*, iscritto nel RUI *omissis*, a favore del quale *omissis* svolge la propria collaborazione, di riconoscere/disconoscere il sito *internet* gallotta-assicurazioni.com e di fornire risposta entro 5 (cinque) giorni;

-
- h) l'intermediario ha fornito una prima risposta *omissis* , con la quale ha riferito di aver richiamato il collaboratore *omissis* visto che aveva appreso solo a seguito della nota dell'IVASS che si era dotato di un sito internet; ha, poi, nella stessa giornata trasmesso una nuova comunicazione (*omissis*) con la quale ha fatto presente di aver contattato il collaboratore che aveva negato di essere titolare del sito *omissis* ;
- i) a seguito di consultazione del portale *whois.domaintools.com*, è emerso che il sito *gallotta-assicurazioni.com* è stato registrato in *internet* il 28/04/2025 attraverso la società *Goddady.com* (*Registrar*), mentre la persona che lo ha registrato (*Registrant*) è risultata ignota;
- j) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto al *Registrar* informazioni sul sito e sul soggetto che lo ha registrato, ovvero che ne è l'intestatario, e di fornire riscontro entro il termine di 3 (tre) giorni. A tale richiesta non ha fatto seguito alcuna risposta nel termine indicato;
- k) il sito *internet* *www.gallotta-assicurazioni.com*, accessibile anche con il solo nome a dominio *gallotta-assicurazioni.com*, non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e, alla data odierna, risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet *www.gallotta-assicurazioni.com* e *gallotta-assicurazioni.com* non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.gallotta-assicurazioni.com e gallotta-assicurazioni.com

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato



I V A S S
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

|